



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 6847/2026 del 28/07/2026
Protocollo: 139167/2026
Titolario/Anno/Fascicolo: 10.11/2026/64
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA ANTONIA
Oggetto: ARCOBALENO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN LODI, VIA
BIANCARDI N. 4 ED INSEDIAMENTO IN SEGRATE (MI), IN VIA
UMBRIA N. 7. RINNOVO ALL'IMPIANTO AUTORIZZATO, AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, CON PROVVEDIMENTO RG.
N. 8520/2016 DEL 19/09/2016 COME VARIATO CON ATTO R.G.
N. 9042 DEL 26/11/2021. SAUR457229. N. CGR: MI205020.

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_99437_2026.pdf*

c4398ae386b7f76ee44976f44db56eb5269a772cd4ef5144f5dd73717a370b4c

Allegato 1 *ARCOBALENOSEGRATERinnovo2026_firmato.pdf*

0ad7d71c16538c3bf4f04ea2b71a5840aba8a33f196598ff1b1cb1a0e2c0ed1e

Allegato 2 *425732-01_ARCOBALENOPlanimetriaSdF.pdf.p7m*

73871aee50ecf377977840753f1fb822a00bb65bec3f583198f8749132af3074

Allegato 3 *440471-Allegato_Unico_Art_208_ArcobalenoSrlSegrateo.pdf.p7m*

4c3714f15d0833a9016777e1e4a5a066f388ab0a3ff4ad86a7fc57ae056e7a15

Allegato 4 *ART208_Prescrizioni_generali_firmato.pdf*

e357957c6ca4296dad207bc23fe1a28f41037c79b38a3eecbc20e5c67ee7a4fb

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 10.11/2026/64

Oggetto: Arcobaleno S.r.l. con sede legale in Lodi, Via Biancardi n. 4 ed insediamento in Segrate (MI), in Via Umbria n. 7. Rinnovo all'impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con provvedimento RG. n. 8520/2016 del 19/09/2016 come variato con atto R.G. n. 9042 del 26/11/2021. SAUR457229. N. CGR: MI205020.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che:

- in data 13/01/2026 (prot. n. 4487), l'Impresa Arcobaleno S.r.l. con sede legale in Lodi, Via Biancardi n. 4, ed insediamento in Segrate (MI), in Via Umbria n. 7, ha presentato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, istanza di rinnovo all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 8520/2016 del 19/09/2016 come variato con atto R.G. n. 9042 del 26/11/2021;
- con nota del 9/04/2026 (prot. n. 69014) l'istanza è stata perfezionata, su richiesta di documentazione integrativa del 26/01/2026 (prot. n. 14188);
- in data 9/04/2026 (prot. n. 69092) è stato sospeso il procedimento sino al 2/07/2026 (prot. n. 123279) per acquisizione di pareri e integrazioni;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06, che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti:
 - Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 8520/2016 del 19.09.2016 avente per oggetto: *"Arcobaleno S.r.l. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti da ubicare nel Comune di Segrate (MI), Via Umbria n. 7, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi. Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*;
 - Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 9042 del 26/11/2021, ad oggetto: *"Arcobaleno S.r.l.. con sede legale in Lodi, Via Biancardi n. 4. Autorizzazione per variante non sostanziale all'impianto sito in Segrate (MI), Viale Umbria n. 7. Art. 208 D.Lgs. 152/06"*;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità asincrona, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - del Comune di Segrate, in data 8/05/2026 (prot n. 89001), favorevole subordinandolo ad eventuali ulteriori prescrizioni emesse dagli Enti tecnici;
 - di ATS Milano, in data 8/05/2026 (prot. n. 88732), che ha comunicato di non avere osservazioni in merito al rinnovo in oggetto, raccomandando *"il corretto ricorso a tutte le adeguate misure per il contenimento dei fenomeni di sollevamento e spargimento polveri e si ricorda che tutti i cumuli di materiale devono avere un'altezza tale da mantenere la stabilità dei fronti, riducendo la probabilità di frane e crolli e la corretta delimitazione dell'area interessata dalla messa in riserva e dalla movimentazione del materiale, in maniera tale da impedire l'accesso a personale non autorizzato"*;

- dell'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano, in data 2/07/2026 (prot. n. 123279), con il quale ha espresso parere favorevole e trasmesso l'allegato tecnico endoprocedimentale per lo scarico delle acque reflue di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura;
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);

VERIFICATO che l'Impresa ha provveduto, nelle date del 9/01/2026 e del 27/01/2026, al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a **€ 3.010,00.=** (ricevuta del versamento pervenute il 13/01/2026 prot. n. 4487 e il 10/02/2026 prot. n. 25978);

DATO ATTO che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Arcobaleno S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in **€ 1.412,96.=** calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 1.412,96.= (80 mc x € 176,62 x 10%);
- l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nelle "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 27/07/2026 (prot. n. 138361) che unito al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa Arcobaleno S.r.l. con sede legale in Lodi, Via Biancardi n. 4, ed insediamento in Segrate (MI), in Via Umbria n. 7, **il rinnovo** dell'esercizio dell'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 8520/2016 del 19/09/2016 come variato con atto R.G. n. 9042 del 26/11/2021, alle condizioni e prescrizioni riportate nelle "*Risultanze dell'istruttoria*" del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 27/07/2026 (prot. n. 138361), del "*parere di competenza scarichi in pubblica fognatura*" trasmesso dall'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano in data 2/07/2026 (prot. n. 123279) e alla configurazione di cui all'elaborato grafico "*Planimetria generale layout rifiuti e rete delle acque*" - tav. n. 1 - dicembre 2025, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **18 settembre 2036**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. il rinnovo del contratto di affitto dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza, pena la decadenza del presente provvedimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento;
4. è determinato in **€ 1.412,96.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Arcobaleno S.r.l., deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004;
5. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla D.G.R. 19461/2004, comporta la revoca del presente provvedimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento;
6. la validità della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4 **entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data**;

7. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- nulla osta in materia acustica;

8. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25/07/2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

9. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25/07/2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

10. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

11. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

12. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

13. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

PRECISA CHE

resta a cura del soggetto autorizzato il mantenimento in essere ed il relativo rispetto del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco, non rientrando nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Società Arcobaleno S.r.l.: amministrazione@pec.arcocer.it;
- Comune di Segrate: comunese grate@pec.it;
- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

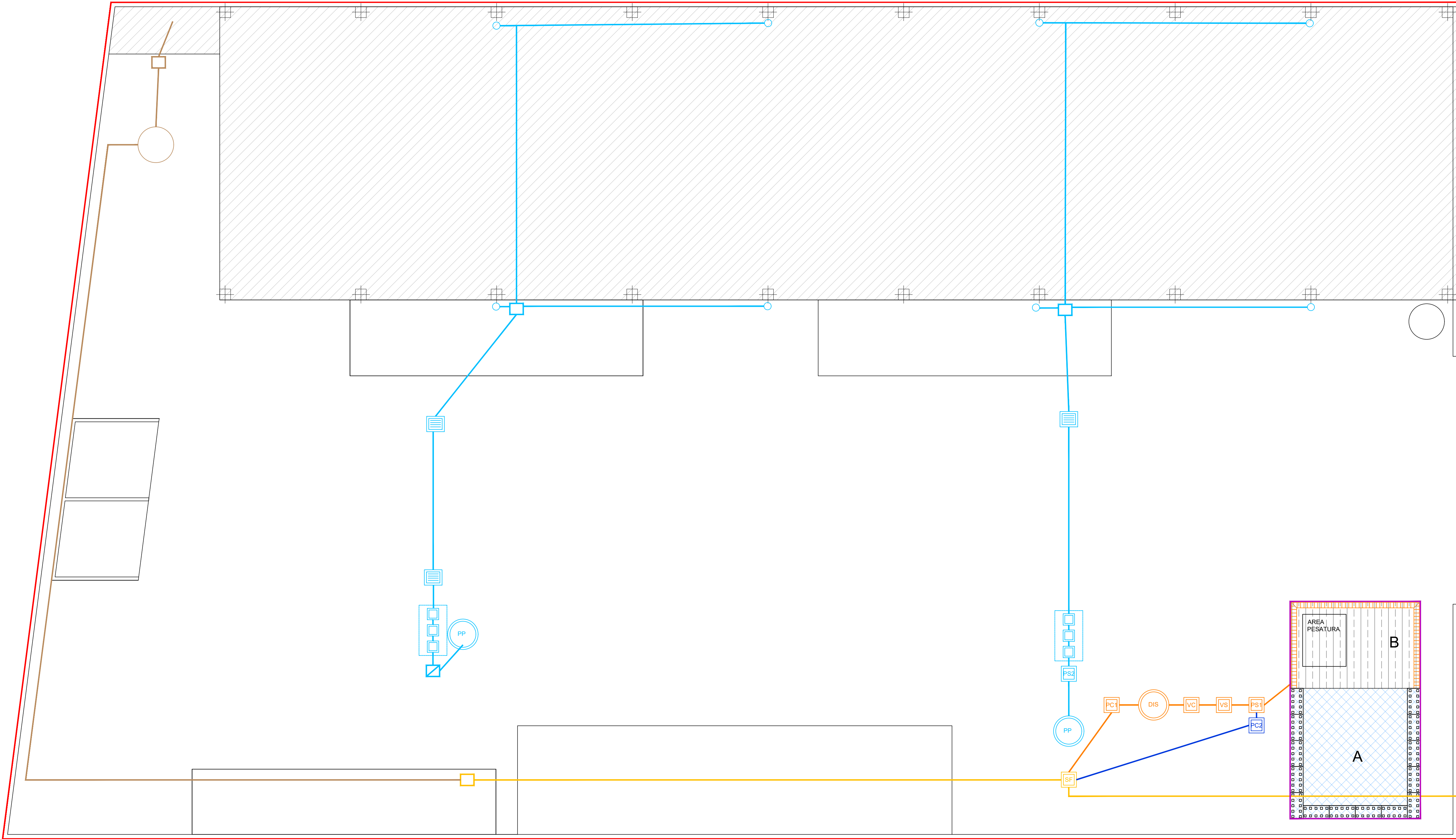
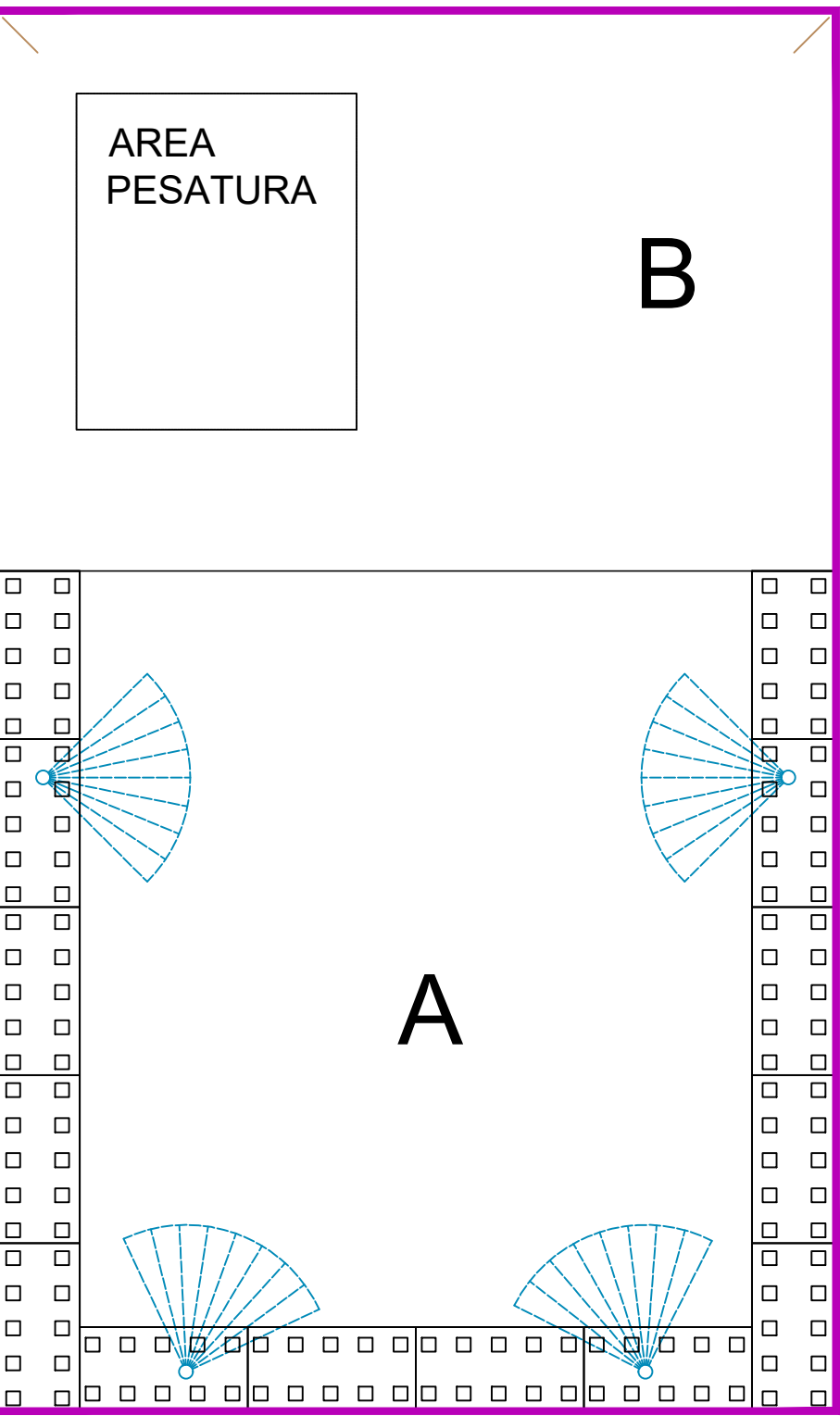
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01251379966499;

€4,00: 01250158572093; 01250158572082; 01250158572071; 01250158572060;



Codici CER Area A

170101	170202
170102	170504
170103	170802
170107	170904
170201	

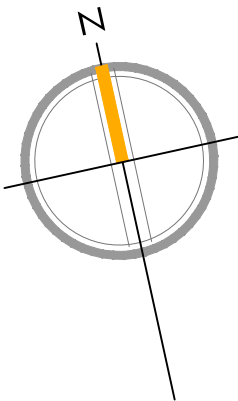
Area	Descrizione	Sup.	Capacità massima	
		mq	mc	ton
A	Messa in riserva rifiuti dalle operazioni di costruzione e demolizione (Sup. Utile)	26	80	136
B	Area di scarico e movimentazione	24	-	-

CARATTERISTICHE INSEDIAMENTO

Superficie complessiva dell'impianto	2480 mq
Area totale di gestione rifiuti	50 mq
Superficie coperta	770 mq
Superficie scoperta	1710 mq

LEGENDA RETE DELLE ACQUE

	Rete acque civili
	Rete acque di prima pioggia
	Rete acque di seconda pioggia
	Rete acque miste allo scarico
	Rete acque meteoriche non soggette a RR4
	Pluviali
	Canalina di raccolta acque di piazzale soggette a RR4
	Pozzetto separatore 1
	Pozzetto di campionamento acque di seconda pioggia
	Vasca di sedimentazione
	Vasca di calma
	Disoleatore
	Pozzetto di campionamento acque di prima pioggia
	Pozzo perdente
	Pozzetto separatore 2
	Vasca disoleatrice
	Scarico finale



Committente:
ARCOBALENO S.r.l.
Via Umbria 7, 20090 Segrate (MI)

Progetto:
Istanza di Rinnovo tal quale
Autorizzazione Unica Rifiuti ex. Art. 208 D.Lgs.
152/06 e s.m.i.

Titolo:
Planimetria generale layout rifiuti e rete
delle acque

Tav. n°:
1

Scala:
1:100 - 1:50

Data:
12/2025

Revisioni:

Professionista:

Te.A. Consulting S.r.l.
Via Vincenzo Monti, 32
20123 Milano
www.territorioambiente.com
info@territorioambiente.com

Rif. interno:

V:\ARCOBALENO SRL_435\02250986_Rinnovo art. 208 Segrate\02-Tavole\02251204_Arcobaleno Planimetria SRF.dwg



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2026\1

Pagina 1

**Spettabile: Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano**

Oggetto: Impresa ARCOBALENO S.R.L. - Istanza di Rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'insediamento produttivo ubicato nel Comune di Segrate (MI), in Via Umbria n. 7. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa ARCOBALENO S.R.L. in data 13.01.2026 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 10.04.2026 (Prot. Uff. Ambito n. 4358), dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernenti la richiesta di Rinnovo tal quale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, per l'impianto ubicato nel Comune di Segrate (MI), Via Umbria n. 7.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti concernenti la richiesta di Rinnovo tal quale dell'Autorizzazione Unica per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 28.01.2026 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011, nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da CAP Evolution Srl – Gruppo CAP Holding SpA, con nota del 15.05.2026 (Cod. Procedimento: caso 07144050 parere n. 042342) pervenuto all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 18.05.2026 (Prot. Uff. Ambito n. 6043).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 02.05.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 5827), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 19.09.2016 (R.G. n. 8520/2016), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura : Ing. Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208: Ing. Alberto Zighetti
email: a.zighetti@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.77*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2026\1

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	ARCOBALENO S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	LODI, VIA BIANCARDI N. 4
Indirizzo Impianto	SEGRATE (MI), VIA UMBRIA N. 7
Attività	<i>commercio all'ingrosso di legname, materiali da costruzione e articoli igienico sanitari</i>
Gestore dell'Impianto	Sig.ra Francesca Cremonesi in qualità di Amministratrice Unica e Rappresentante dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara di svolgere l'attività di rivendita prodotti e stoccaggio di materiale edile presso i propri magazzini.

All'interno dell'insediamento produttivo vengono svolte attività di gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso impianti terzi. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti inerti.

L'Impresa dichiara che il volume complessivo di rifiuti non pericolosi in messa in riserva (R13) è pari a 80 mc ed altresì che l'impianto è autorizzato a ritirare e stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi.

La superficie dell'insediamento produttivo è di circa 2.480,00 mq così composta:

- superficie coperta 770,00 mq;
- superficie scoperta 1.710,00 mq.

La superficie destinata alla gestione dei rifiuti è pari a 50,00 mq di cui:

- messa in riserva rifiuti dalle operazioni di costruzione e demolizione 26,00 mq;
- area di scarico e movimentazione 24,00 mq.

- 1.2. L'Impresa ha trasmesso Istanza per il Rinnovo tal quale gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso impianti terzi e dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, di cui all'Autorizzazione Dirigenziale RG 8520 del 19/09/2016.

All'interno della documentazione trasmessa con l'istanza l'Impresa dichiara che la richiesta di rinnovo si configura come "rinnovo tal quale", che non prevede, dunque, l'introduzione di modifiche dell'impianto o delle sue attività ed altresì che *"nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza"*.

Dall'elaborato grafico denominato "TAV.n.1" avente ad oggetto *"Planimetria generale layout rifiuti e rete delle acque"* datato 12.2025, allegato all'istanza, si evince la presenza di un punto di scarico nella rete fognaria comunale senza denominazione, costituito da:

- Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici funzionali all'attività, previo passaggio in fossa settica;
- Acque meteoriche di prima pioggia decadenti dall'area dedicata alla messa in riserva dei rifiuti, previo passaggio in manufatto separatore, vasca di sedimentazione, vasca di calma, manufatto disoleatore e pozzetto di campionamento;
- Acque meteoriche di seconda pioggia decadenti dall'area dedicata alla messa in riserva dei rifiuti, previo passaggio in pozzetto di campionamento.

Le acque meteoriche decadenti dalle superfici scolanti scoperte non adibite alla messa in riserva dei rifiuti unitamente alle acque meteoriche decadenti dalle coperture dell'insediamento produttivo, vengono inviate in n.2 pozzi perdenti previo passaggio in vasca disoleatrice.

All'interno di nota datata 27.01.2026 trasmessa con l'Istanza, l'Impresa dichiara che il serbatoio interrato ha un Volume utile pari a 1,25 mc mentre il disoleatore ha un Volume utile pari a 0,9 mc.

Dal sopracitato elaborato grafico, tuttavia, non si evince quale manufatto ha funzione di vasca di prima pioggia.

All'interno della Relazione tecnica trasmessa con l'istanza l'Impresa dichiara:

"Allo stato attuale l'impianto è dotato di un unico punto di scarico in pubblica fognatura, ubicato in via

Umbria, al quale affluiscono:

- *le acque reflue civili provenienti dai servizi igienico-sanitari, convogliate nella rete fognaria pubblica previo passaggio in fossa settica;*
- *le acque meteoriche di copertura e quelle del piazzale non soggetto al R.R. 04/06, inviate alle vasche disoleatrici e successivamente smaltite in pozzi perdenti;*

- le acque meteoriche di piazzale soggette al R.R. 04/06, raccolte dalla canalina presente all'interno dell'area B e convogliate al pozzetto separatore (PS1) per la separazione delle acque di prima e seconda pioggia:

- acque di prima pioggia: inviate alla vasca di sedimentazione, quindi alla vasca di calma, al disoleatore e al pozzetto di campionamento (PC1), per poi essere convogliate allo scarico finale (SF) prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica;
- acque di seconda pioggia: inviate, tramite rete separata, dal pozzetto separatore (PS1) al pozzetto di campionamento (PC2) e quindi allo scarico finale (SF), prima di essere scaricate nella rete fognaria pubblica”.

- 1.3. Richiamata la nota trasmessa dall'Ufficio d'Ambito in data 07.11.2024 (Prot. Uff. Ambito n.12654), con la quale veniva comunicato che le prescrizioni impartite con nota del 03.07.2019 (Prot. Uff. Ambito n.7895), non potevano essere ritenute ottemperate e pertanto veniva impartito quanto segue:

“il Gestore dell’Impianto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, dovrà:

- a) rimuovere i collegamenti di troppo pieno presenti nei pozzi perdenti;*
- b) trasmettere allo Scrivente Ufficio d'Ambito ed al Gestore CAP Evolution S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., documentazione fotografica attestante l'avvenuto distoglimento nonché nuova planimetria rappresentante le reti relative alle acque reflue senza il troppo pieno”.*

A riscontro di quanto sopra, in data 06.12.2024 (Prot. Uff. Ambito n.13939), l'Impresa trasmetteva nota con allegata documentazione fotografica attestante la dismissione dei condotti di troppo pieno presenti all'interno dei pozzi perdenti e la loro chiusura tramite schiuma poliuretanica.

L'Impresa ha altresì trasmesso elaborato grafico denominato “Tav. n.1” avente ad oggetto “*Planimetria generale Rete delle Acque*” datato 12/2024, all'interno del quale viene rappresentata la rete fognaria a servizio dell'insediamento produttivo e non vengono più riportati i condotti di troppo pieno dei pozzi perdenti.

Sentito sul punto, il Gestore del SII CAP Evolution Srl – Gruppo CAP Holding SpA con nota del 24.12.2024 (case 02726219 OD-023374 (codice SAFO)), trasmessa in data 30.12.2024 (Prot. Uff. Ambito n.14872), ha espresso il proprio parere, che si intende qui richiamato, con particolare riferimento ai seguenti stralci:

“[...] Si prende atto della documentazione prodotta e presentata dall'azienda, così come richiesto, in merito alla quale non si ritiene necessario formulare alcuna particolare osservazione e si ritiene che con la stessa abbia ottemperato alle prescrizioni contenute nella Vs nota di ottemperanza prescrizioni prot. n. 12654/2024 del 07/11/2024 [...]”.

Alla luce di tutto quanto sopra e del parere del Gestore del SII, le prescrizioni impartite con nota del 07.11.2024 (Prot. Uff. Ambito n.12654), si possono ritenere ottemperate.

- 1.4. L'Impresa non ha dichiarato nulla circa l'approvvigionamento idrico. Tuttavia, considerato che l'Impresa dichiara che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento

in scadenza e che non vengono previste modifiche dell'impianto o delle sue attività, relativamente all'approvvigionamento idrico si richiama quanto riportato nell'Allegato Tecnico del 02.05.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 5827):

“L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 200 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto”.

- 1.5. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata “TAV.n.1” avente ad oggetto “*Planimetria generale layout rifiuti e rete delle acque*” datata 12.2025.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da CAP Evolution Srl – Gruppo CAP Holding SpA, con nota del 15.05.2026 (Cod. Procedimento: caso 07144050 parere n. 042342) pervenuto all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 18.05.2026 (Prot. Uff. Ambito n. 6043), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

“[...] Il sito in esame non rientra in una zona di rispetto di acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse [...]”

“[...] A fronte dello stato di fatto dell'insediamento, sebbene la rete di fognatura interna non risulti separata per tipologia di reflui, così come stabilito dall'art. 44 del “Regolamento del servizio idrico integrato”, rilevato che comunque viene adeguatamente garantita la possibilità di campionamento delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia per gli aspetti di interesse di questo Ufficio, considerato che la rete fognaria nella quale vengono recapitati i reflui è di tipo misto, non ricorre la necessità di prescrivere l'adeguamento della rete di fognatura della ditta [...]”

“[...] Dovranno essere installati pozzetti di campionamento sulle linee interne di recapito delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e delle superfici impermeabili non soggette RR 04/06 [...]”

“[...] In relazione alla normativa vigente ed al “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, per quanto rilevabile dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata, nonché in relazione alle verifiche effettuate si dà atto che l'attività della ditta è compresa nell'elenco delle attività di cui all'art. 3, comma 1 lettera (b) del Regolamento Regionale n. 04/2006 relativamente all'area sulla quale avviene la movimentazione ed il deposito di rifiuti inerti [...]”

“[...] Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche descritto nel paragrafo precedente è frutto di interventi di adeguamento passati precedentemente approvati, pertanto benchè le modalità gestionali delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall'area sulla quale avviene la movimentazione e il deposito di rifiuti inerti non siano conformi alle prescrizioni del R.R. 04/2006 nonché del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” art. 57, fatta salva diversa valutazione di codesto spettabile Ufficio d'Ambito, non si ritiene di formulare alcuna prescrizione in tal senso [...]”

“[...] Si segnala infine che a fronte del fatto che la ditta non ha dichiarato alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza di tali operazioni sul sistema di raccolta e trattamento, con riferimento alle disposizioni del R.R. 04/2006, si evidenzia che il presente parere si riferisce unicamente alle acque meteoriche di dilavamento [...]”

“[...] Alla luce dei dichiarati volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue e meteoriche subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria, lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura si ritiene compatibile con le caratteristiche delle reti fognarie e dell'impianto di depurazione acque reflue urbane di Peschiera Borromeo (MI), cui sono collettati i reflui scaricati dalla ditta fermo restando il rispetto, in ogni momento e costantemente, dei limiti stabiliti dall'Autorità Competente ovvero dei limiti previsti dalla normativa vigente [...]”.

- 2.2. Ritenuto che il presente Allegato debba autorizzare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia, a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.15 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.
- 2.3. L'Impresa ARCOBALENO S.R.L. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Umbria, n. 7 nel Comune di Segrate (Mi).
- 2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di CAP Evolution S.r.l. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico senza denominazione, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto n.3.1 deve essere conforme – in ogni istante - ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel “Regolamento del servizio idrico integrato”.**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del servizio idrico integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Entro 60 giorni** dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà trasmettere all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ed al Gestore del SII CAP Evolution Srl – Gruppo CAP Holding SpA elaborato grafico dell'insediamento produttivo, all'interno del quale venga indicato il manufatto avente funzione di vasca di prima pioggia unitamente al suo Volume utile.
- 3.5. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.
- 3.6. Il Gestore dell'impianto dovrà installare, qualora non presenti, idonei pozzetti di campionamento, su ognuna delle reti di raccolta separata prima della commistione con reflui di origine diversa, **in particolare immediatamente a monte dei pozzi perdenti** nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.
A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal “Regolamento Locale d'Igiene” e dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
Entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione dovrà trasmettere all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ed al Gestore del SII CAP Evolution Srl – Gruppo CAP Holding SpA, documentazione fotografica attestante l'avvenuta installazione.
- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

- 3.9. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ed a CAP Evolution S.r.l. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque. L'Impresa deve altresì mantenere libero l'accesso ai pozzetti di campionamento e/o ispezione al fine di garantirne l'accessibilità e la campionabilità delle acque reflue.**
- 3.11. **Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.**
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. Fatto salvo quanto prescritto al p.to n.3.13, in alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore CAP Evolution S.r.l. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.13. **Entro 6 mesi dal ricevimento dell'Autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà trasmettere per la necessaria approvazione, all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale ed al Gestore CAP Evolution S.r.l., un progetto finalizzato all'installazione dei misuratori di portata prevedendo per tutti gli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia che recapitano in rete fognaria idonei strumenti per la misura della portata scaricata che devono essere preferibilmente di tipo meccanico (es. tipo Woltmann). In alternativa, possono essere autorizzati contatori di tipo elettro-magnetico e in tal caso dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento e/o di sistemi di registrazione della portata. Tenuto conto della tipologia dei sopracitati misuratori di portata, il funzionamento della condotta di scarico, in cui sono inseriti tali contatori, deve essere in pressione o ricondotto allo schema indicato in allegato 7 al Regolamento del SII.**
In alternativa qualora non fosse possibile realizzare quanto sopra, l'Impresa dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità.
- 3.14. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e a CAP Evolution S.r.l.. Qualora gli strumenti di misura



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

- 3.15. Il Gestore dell'impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano -Azienda Speciale nonché ad CAP Evolution S.r.l., una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.20. Nel caso di modifiche degli assetti societari che comportino il trasferimento della sede, modifiche della ragione o denominazione sociale, del rappresentante di impresa individuato come titolare dello scarico, nonché ogni altra modifica societaria che abbia effetti sull'autorizzazione, impegna l'impresa a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito nonché ad avanzare – per i casi ex lege previsti - idonea istanza di voltura della presente autorizzazione alla Città Metropolitana di Milano in qualità di autorità competente al rilascio del titolo.
- 3.21. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.22. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “TAV.n.1” avente ad oggetto “Planimetria generale layout rifiuti e rete delle acque” datata 12.2025 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.

3.23. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di CAP Evolution S.r.l, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.

4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**

Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).

4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di CAP Evolution S.r.l. si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Segrate (MI) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazioni allo Scarico in Pubblica Fognatura : Ing. Saverio Rocco Cillis

*Responsabile dell'Istruttoria e dell'Ufficio Istruttorie Procedimenti AIA- AUA ed ex art. 208: Ing. Alberto Zighetti
email: a.zighetti@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.77*

Fascicolo 10.11/2026/64

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Arcobaleno S.r.l. con sede legale in Lodi, Via Biancardi n. 4 ed insediamento in Segrate (MI), in Via Umbria n. 7. Rinnovo all'impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con provvedimento RG. n. 8520/2016 del 19/09/2016 come variato con atto R.G. n. 9042 del 26/11/2021.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI205020
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR457229
CIn (Codice Insediamento)	60995
RAGIONE SOCIALE	Arcobaleno S.r.l.
C.F./P.IVA	04599780154
SEDE LEGALE	Lodi, Via Biancardi n. 4
SEDE OPERATIVA	Segrate (MI), Via Umbria n. 7
CODICE ATECO	46.73.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 19
Mappale	n. 29
WGS84 utm x	521478
WGS84 utm y	5036900
Via/Piazza/Località	Via Umbria n. 7
Comune	Segrate
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) ☒ art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) ☐ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☐ Nuovo impianto ☒ Rinnovo/riesame ☐ Modifica
Scadenza autorizzazione:	18 settembre 2036

Attività/processi	☐ Autodemolizione (R12, R13, R4) ☐ Recupero (R12, R3, R4, R5) ☐ Miscelazioni (R12) ☐ Smaltimento (D13, D9) ☐ End of Waste “caso per caso” (R3, R4, R5) X R13 ☐ D15 ☐ Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 300 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 8 ore dal lunedì al venerdì e 6 ore/giorno il sabato solo per la raccolta e lo stoccaggio.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 13/01/2026 (prot. n. 4487) e completata in data 9/04/2026 (prot. n. 69014) su richiesta di documentazione integrativa del 26/01/2026 (prot. n. 14188);
- 3.2 Avvio del procedimento il 9/04/2026 (prot. n. 69092) con sospensione al 2/07/2026 (prot. n. 123279) per trasmissione di documentazione integrativa;
- 3.3 Conferenza di servizi: indetta in modalità asincrona con richiesta dei pareri agli Enti con nota del 9/04/2026 (prot. n. 69092);
- 3.4 Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A.: non espletata perchè trattasi di rinnovo senza modifiche non soggetto alla predetta procedura (ai sensi dell'allegato III alla parte II del D.lgs. 152/06);
- 3.5 Sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi: ATS Milano Città metropolitana di Milano in data 8/05/2026 (prot. n. 88732), Comune di Segrate in data 8/05/2026 (prot. n. 89001) e dell'Ufficio D'Ambito della Città Metropolitana di Milano in data 2/07/2026 (prot. n. 123279).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 2.480 mq di cui 770 mq di superficie coperta e 1.710 mq di superficie scoperta e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola “*Planimetria generale layout rifiuti e rete delle acque*” - tav. n. 1 - dicembre 2025.

Presso l'impianto sono presenti le seguenti attrezzature/macchinari:

- pesa;
- attrezzatura minuta di vario genere;
- semoventi caricatore.

Presso l'impianto di gestione rifiuti si effettua la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso impianti terzi. I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti inerti. Il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13):

5.1.1 conferiti da terzi:

5.1.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 80 mc;

- 5.2 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015 e smi:

Codice EER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI
			R13
170101	cemento	A	X
170102	mattoni	A	X
170103	mattonelle e ceramiche	A	X



Codice EER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI
			R13
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	A	X
170201	legno	A	X
170202	vetro	A	X
170504	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	A	X
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	A	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli da cui alle voci 170901, 170902 e 170903	A	X

6. MISCELAZIONI

6.1 Presso l'Impianto non si effettuano miscele.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 verificare, prima della ricezione dei rifiuti, l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali. Le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili, limitatamente ai rifiuti identificati con EER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), stoccati provvisoriamente e separatamente nel Settore A. In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo massimo di 50 mc. Qualora dagli accertamenti eseguiti sul cumulo di tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa deve inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

7.2 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio (R13), deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

7.3 l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita;

7.4 le attrezzature di lavoro messe a disposizione devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, come previsto dal comma 1 dell'art. 70 "Requisiti di sicurezza" del D.Lgs. 81/2008;

7.5 la gestione, registrazione, movimentazione, dei rifiuti deve essere effettuata da personale adeguatamente informato, formato ed addestrato ai sensi della normativa vigente di riferimento;

7.6 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Planimetria generale layout rifiuti e rete delle acque" - tav. n. 1 - dicembre 2025, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

7.7 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili

sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;

- 7.8** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 7.9** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti:
- a)** devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che andranno successivamente trattate nel caso siano contaminate;
 - b)** soggetti a dispersione eolica, devono essere dotati di adeguato sistema di copertura o provvisti di nebulizzazione tali da evitare la dispersione degli stessi;
- 7.10** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

INERTI

- 7.11** per i rifiuti in ingresso, a matrice inerte, ivi compreso EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso), diversi da quelli di cui alla voce 170801), e limitatamente a rifiuti aventi codice a specchio, deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovrà inoltre essere attivato quanto previsto dalla legge 257/1992 e dall'art. 256, comma 5, del D.Lgs. 81/08 smi presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento. Inoltre gli stessi devono essere stoccati separatamente dai restanti rifiuti e deve essere prevista idonea copertura di protezione dalle acque meteoriche, al fine di evitare la dispersione di eventuali sostanze contenute nei rifiuti;
- 7.12** i rifiuti con codice EER 170504 "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503", aventi concentrazioni tra i limiti di col. A e col. B del D.Lgs. 152/06, devono essere depositati in stoccaggio provvisorio, in cumuli/cassoni, distinti per sito di provenienza. Ogni partita di rifiuti conferita all'impianto deve essere accompagnata da analisi e deve esserne garantita la tracciabilità a partire dalla provenienza sino all'impianto di destinazione;
- 7.13** i rifiuti polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura da utilizzare in condizioni climatiche sfavorevoli (vento);
- 7.14** se presente, deve essere previsto un protocollo di utilizzo dei nebulizzatori presenti tale da evitare la diffusione di polvere e nel contempo eccessivi ristagni di acqua;

VARIE

- 7.15** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 7.16** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 7.17** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 7.18** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 7.19** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione dovranno essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.

Fascicolo 10.11/2026/64

Pagina 5



8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

- 48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
- 49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

- 50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

- 51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.